



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio	Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U

nella seduta del 23 settembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Il ricorrente, in qualità di erede, ha chiesto all'intermediario convenuto l'invio di copia delle distinte delle operazioni di versamento/prelievo relative a tre libretti di risparmio postale intestati alla *de cuius*.

L'intermediario ha inviato, a più riprese e in ragione del loro reperimento presso i propri archivi, parte della documentazione richiesta.

Più analiticamente, in data 22 giugno 2009, il ricorrente, in qualità di erede, ha chiesto all'intermediario copia delle distinte delle operazioni di versamento/prelievo relative a tre libretti di risparmio postale intestati alla *de cuius*, pagandone anticipatamente le spese di riproduzione.

In data 2 ottobre, l'intermediario ha comunicato all'interessato che *"la divulgazione dei nominativi di eventuali cointestatari di titoli postali intestati al de cuius può avvenire (...) in presenza di esplicito richiamo al diritto di difesa ex art. 24 lett. F) del d. lgs. 196/03"*.

In ragione di ciò, l'interessato, con telegramma del 7 ottobre 2009 e con raccomandata a.r. del 16 ottobre 2009, ha chiesto nuovamente all'intermediario - richiamando la normativa indicata - copia della documentazione.

In data 9 novembre 2009, l'intermediario ha trasmesso all'interessato parte della documentazione richiesta.

In data 11 novembre 2009 il ricorrente, lamentandosi dell'incompletezza della documentazione ricevuta, ha chiesto l'invio di quella mancante, evidenziando che *"nel mese di dicembre vi [era] l'udienza in Tribunale"* e che, pertanto, aveva urgenza di averla a disposizione.



In data 30 gennaio 2010, l'intermediario ha trasmesso all'interessato altra parte della documentazione richiesta, rilevando che si trattava di *"quanto pervenuto dal nostro Archivio Centrale"*.

In data 23 febbraio 2010, l'interessato, tramite un'associazione di categoria (consumatori), ha rinnovato la richiesta relativa alla documentazione ancora mancante.

Nel ricorso all'ABF il ricorrente ha ripercorso lo scambio di messaggi avuto con l'intermediario in relazione alla richiesta della documentazione attestante le operazioni di prelievo/versamento effettuate sui tre libretti di risparmio intestati alla *de cuius* e ha rilevato di aver ricevuto in due tranches solo parte di quanto richiesto (9 ottobre 2009 e 30 gennaio 2010).

In considerazione dell'incompletezza della documentazione ricevuta, il ricorrente ha chiesto all'ABF di accertare il proprio diritto ad ottenere la documentazione residua e di condannare l'intermediario al rimborso delle spese *"vive"* affrontate per lunga interlocuzione (*"raccomandate, telegramma, telefonate, fax, fotocopie e iscrizione [all'associazione di categoria]"*), quantificate in un totale di € 100,00.

L'intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 23/06/2010.

L'intermediario, preliminarmente, ha eccepito la competenza soggettiva e oggettiva dell'ABF per le controversie che abbiano ad oggetto rapporti afferenti i libretti di risparmio postale.

In particolare, sotto il profilo soggettivo, l'intermediario ha rilevato che tali mezzi di raccolta del risparmio sono emessi da un soggetto terzo (Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) e, pertanto, l'attività che esso svolge presso il pubblico è un'attività di mero collocamento.

Sotto il profilo oggettivo, l'intermediario ha rilevato che i libretti di risparmio postale rivestono la qualifica di prodotti finanziari. Il convenuto, quindi, ha svolto una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo applicabile al risparmio postale ponendone in luce gli aspetti di peculiarità e, segnatamente, i profili di specialità della disciplina dettata per i libretti di risparmio che, secondo la ricostruzione prospettata, ne escluderebbero la riconducibilità alla sfera di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nell'ambito di tale disamina, l'intermediario ha rilevato che:

- *"i libretti di risparmio e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa di Deposito e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario"*;
- *spetta "a decreti del Ministro del Tesoro [...] adottati su proposta del Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti, di stabilire le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali e di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art. 2, comma 2 del d.lgs 30.7.1999, n. 284)"*;
- *"il risparmio postale è disciplinato dal D.L. 1.12.1993, n. 487 [...] dal d.lgs 30.7.1999, n. 284 e delle norme del Testo Unico della Finanza indicate nel comma 4 del medesimo articolo, in quanto compatibili, nonché dalle norme del Testo Unico Bancario, ove applicabili" (art. 2, comma 6 del DPR 14.3.2001)"*;
- *"per l'attività della gestione separata [di cui al successivo comma 8] il Ministro dell'economia determina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche" (art. 5, comma 11, lett. a), b), c) del D.L. 30.9.2003, n. 269 che ha disposto la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni).*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In considerazione della specialità della disciplina che regola la materia del risparmio postale e in relazione alla qualificazione dei prodotti di risparmio postale in termini di prodotti finanziari l'intermediario ha, quindi, eccepito l'inammissibilità del ricorso.

Nel merito, l'intermediario ha rilevato che delle 33 cedole richieste dal ricorrente, 24 gli sono già state trasmesse e le restanti - come "*rappresentato più volte*" - sono in corso di rinvenimento e saranno inviate non appena se ne sarà acquisita la disponibilità.

Nel caso in cui non riesca a reperire presso i propri archivi i documenti richiesti, l'intermediario si dichiara pronto a restituire al ricorrente quanto versato per la riproduzione in copia.

In particolare, per i documenti relativi al primo libretto di risparmio l'intermediario ha evidenziato che, essendo stato aperto il 15 febbraio 2000, trovano applicazione le norme di cui al DPR 156/73 e al DPR 256/89 e, pertanto, l'obbligo di conservazione documentale relativo alle operazioni di rimborso è di 5 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui in cui è stata rilasciata ricevuta.

L'intermediario ha rilevato, quindi, che, nonostante il decorso del termine normativamente previsto, in ragione del reperimento dei documenti presso i propri archivi, ha comunque provveduto a trasmettere al ricorrente copia delle cedole relative alle operazioni di prelievo del 16 marzo 2000, del 30 aprile 2002, del 24 ottobre 2002, del 15 luglio 2004 nonché dell'operazione di deposito del 24 ottobre 2002.

L'intermediario, inoltre, ha allegato alle controdeduzioni copia delle cedole relative alle operazioni di prelievo del 10 marzo 2001 e del 27 marzo 2001, rinvenute nelle more del procedimento davanti all'ABF.

Per quanto riguarda le operazioni del 6 agosto 2004 e del 22 febbraio del 2003 l'intermediario ha ribadito che - pur non essendovi tenuto - sta procedendo ad ulteriori ricerche presso i propri archivi; per il documento relativo all'operazione del 7 agosto 2004, invece, trattandosi di un deposito, pienamente riconosciuto e non contestato, l'intermediario ha evidenziato la mancanza d'interesse alla produzione documentale in capo al ricorrente.

Per quanto riguarda il secondo libretto di risparmio l'intermediario ha evidenziato che tutti i documenti richiesti sono stati trasmessi al ricorrente, salvo quello relativo all'operazione del 3 agosto 2006, per la quale - trattandosi di deposito - vengono richiamate le considerazioni sopra svolte.

Per quanto concerne, infine, il terzo libretto di risparmio l'intermediario ha dichiarato che per l'unico documento ancora non trasmesso (prelievo dell'11 agosto 2008), sono in corso approfondimenti presso i propri archivi.

Pertanto, considerato che:

- quasi tutta la documentazione richiesta è stata già consegnata al ricorrente;
- la documentazione residua è in corso di rinvenimento;
- è stata, comunque, verificata la "corrispondenza delle operazioni annotate sulla copia dei libretti in possesso del titolare con le proprie risultanze informatiche";
- per la documentazione non rinvenuta saranno rimborsate al ricorrente le spese di riproduzione già sostenute;
- le operazioni di cui trattasi non sono state oggetto di contestazione;

l'intermediario ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso.

Successivamente alla produzione delle controdeduzioni, l'intermediario ha fatto pervenire tramite PEC (1° luglio 2010) alla Segreteria Tecnica copia della cedola relativa all'operazione di prelievo del 22 febbraio 2003 che è stata, poi, inviata al ricorrente.



Come richiesto, le controdeduzioni della Banca e la successiva documentazione ad integrazione sono state trasmesse al ricorrente tramite e-mail.

Va, infine, ricordato che, in relazione alla mancata comunicazione da parte dell'intermediario del ricevimento del ricorso, si è provveduto all'acquisizione presso il ricorrente dell'avviso di ricevimento.

## DIRITTO

Il primo profilo che appare opportuno affrontare riguarda l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente in ordine alla competenza di questo Collegio ad affrontare e risolvere una questione inerente la materia del risparmio postale.

E' certamente innegabile che la materia del risparmio postale (e, dunque, anche dei libretti di risparmio ad essa riconducibili) risulta essere disciplinata da norme speciali che, se confrontate tra loro, non appaiono né di facile coordinamento né essere esempio di eccelsa coerenza sul piano normativo.

Rilevano, in prima battuta, il disposto dell'art. 7, comma 1, D.M. 6.10.2004 – attuativo del D.L. 1.12.1993, n. 487, convertito dalla L. 29.1.1994, n. 71 – (“Libretti di risparmio postale”), secondo cui i *“libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore [...]”* e quello dell'art. 5, comma 7 D.L. 30.9.2003, n. 269, il quale stabilisce che *“la Cassa Depositi e Prestiti finanzia, sotto qualsiasi forma: a) lo Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti da garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste Italiane S.p.A. (...)”*.

Ricorrono, peraltro, diversi e talvolta più recenti riferimenti normativi che inducono ad escludere la natura finanziaria dei prodotti propri del risparmio postale.

A questo proposito rileva anzitutto quanto previsto dal DPR 14.3.2001, n. 144 “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”, ove all'art. 1 (Definizioni) si stabilisce che: *“1. Ai fini del presente decreto si intendono per [...] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti”* e all'art. 2 (Attività di bancoposta) si specifica che: *“1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; [...] A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti. (...) 6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4°, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili”*.

A quanto appena richiamato deve aggiungersi il disposto dell'art. 1, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 58/98, secondo il quale *“[...] non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”*.

Se tali riferimenti normativi sono letti in relazione con quanto disposto dalla Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis TUB – la quale (art. 1, comma 1) definisce *“intermediari”*, non solo le *“le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica”*, ma anche specificamente *“Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta”* – e con quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.09 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) – ove si specifica nuovamente che



(art.1) sono da considerare intermediari *“le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. (ivi inclusi i confidi e i cambiavalute) che operano nei confronti del pubblico gli istituti di moneta elettronica”* ed espressamente *“Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta”* – pare decisamente doversi concludere che, rientrando la materia del risparmio postale nel novero delle attività di Bancoposta, essa rientra a tutti gli effetti nell’area di competenza dell’ABF.

Ciò chiarito, in ordine alla ricorrenza della competenza di questo Collegio a decidere nel merito, va ora affrontata la diversa questione relativa alla richiesta di documentazione e informazioni da parte dell’erede legittimo sui rapporti intestati alla de cuius e al periodo previsto dall’ordinamento per la conservazione della documentazione medesima.

Sul punto, l’intermediario resistente, invocando il disposto delle norme di cui al DPR 156/73 e al DPR 256/89, ha rilevato che l’obbligo di conservazione documentale relativo alle operazioni relativamente alle quali è stata richiesta dal ricorrente la documentazione sarebbe di 5 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui in cui sia stata rilasciata ricevuta.

L’argomentazione dell’intermediario resistente non coglie nel segno.

Se, infatti, il D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 (Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni - servizi di bancoposta), all’art. 143 (Giacenza di documenti contabili) prevedeva un termine di *“(…) cinque anni per i vaglia di deposito, le cedole di rimborso, i mandati di pagamento e gli elenchi mensili dei depositi e dei rimborsi compilati dagli uffici; (...)”*, specificando altresì che *“I suddetti periodi decorrono dal principio dell’anno successivo a quello in cui i documenti furono rilasciati o presentati, ovvero i libretti furono tolti di corso. Trascorsi tali periodi, l’Amministrazione ha facoltà di distruggere i documenti ed i libretti.(...)”*, non può passare inosservato che tale articolo, con altri, è stato abrogato dall’art. 13 del D.M. 6 giugno 2002. La nuova disciplina dei libretti di risparmio postale di cui al D.M. 6-6-2002, ben diversamente prevede che *“Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere (...) a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”* (Art. 6).

Questa normativa è perfettamente in linea con quanto disposto dall’art. 9 del Decreto del Ministro dell’Economia 6.10.2004 recante *“Determinazioni ai sensi dell’art. 5, comma 11, lettere a), b) e c), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti”*, secondo il quale *“(…) il depositante e i suoi aventi causa (...) a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (...)”* e con la disciplina comune in tema di comunicazioni alla clientela in materia bancaria e creditizia (art. 119, comma 4°, TUB e Disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari).

Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate va, dunque, pienamente riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione relativa alle operazioni compiute negli ultimi dieci anni e la relativa domanda formulata nel ricorso è certamente degna di essere accolta.

Venendo ora all’esame dell’ultima domanda formulata dal ricorrente – ovvero la richiesta di condannare l’intermediario al rimborso delle spese *“vive”* affrontate per lunga interlocuzione (*“raccomandate, telegramma, telefonate, fax, fotocopie e iscrizione [all’associazione di categoria]”*), quantificate in un totale di € 100,00 – questo Collegio ritiene, nonostante difettino specifici riscontri probatori al riguardo, che appaia tuttavia



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

estremamente verosimile che tali spese siano state effettivamente sostenute dal ricorrente e che, conseguentemente, la relativa domanda risulti degna di accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario fornisca al proprio cliente la documentazione richiesta e gli rimborsi 100,00 euro per le spese già sostenute.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO